



Giornate di solidarietà - vademecum

A tutte le colleghe e i colleghi,

a seguito della pubblicazione della circolare aziendale sulle giornate di solidarietà e di alcune richieste ricevute, riteniamo utile fornire un **vademecum sulla gestione delle giornate stesse**.

Approfittiamo anche per ribadire che entro l'8 marzo **vanno segnalate all'Azienda soltanto le eventuali giornate che si intendono effettuare in eccedenza rispetto al numero minimo obbligatorio previsto** [5 per dirigenti, qd4, qd3 - 3 per qd2, qd1, aree professionali], **senza pianificare alcunché**. Solo dopo tale fase, infatti, si potrà verificare l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo complessivo pattuito [25.000 giornate]: in caso contrario le 3 giornate obbligatorie saranno incrementate fino a un massimo di 5.

Le giornate di **sospensione lavorativa** [c.d. giornate di solidarietà] prevedono l'astensione del dipendente dal lavoro, senza oneri per l'Azienda. L'astensione è compensata dal Fondo di Solidarietà per le aziende di credito. In tal senso il Fondo dà risposta a una richiesta avanzata dall'Istituto di credito interessato, il quale, per ottenere l'accoglimento, dovrà avere accumulato le risorse necessarie e sufficienti presso il Fondo medesimo, come nel caso di Carige. La risposta del Fondo arriva qualche tempo dopo l'inizio del periodo di utilizzo delle giornate di solidarietà. Formalmente, quindi, le giornate prendono il via senza avere ancora la risposta del Fondo, tuttavia va sottolineato che finora nel settore non è mai stata rigettata alcuna richiesta.

Il regolamento del **Fondo di Solidarietà eroga gli interi contributi e circa il 60% della mancata retribuzione**. Le Giornate di Solidarietà vengono calcolate col principio della continuità dell'assenza e quindi il calcolo sarà - di fatto - basato sui giorni di calendario. Esempi:

Giornate di solidarietà dal venerdì al lunedì o a cavallo di giornate festive: trattenuta e contributo vengono calcolati su una assenza che include il sabato e la domenica o gli eventuali festivi [è quindi consigliabile adottare tale pianificazione delle giornate];

Giornate di solidarietà contigue, dal lunedì al mercoledì: trattenuta e contributo vengono calcolati per le 3 giornate effettive;

Giornate di solidarietà prima o dopo o intervallate da giornate di ferie: vengono conteggiate solo le effettive giornate di solidarietà effettuate [è dunque possibile pianificare le giornate in contiguità con ferie, festività e banca ore];

Giornate di solidarietà a settimana intera, dal lunedì al venerdì: ai fini del computo previdenziale l'INPS considera la settimana lavorativa dalla domenica al sabato; per questa ragione, anche collocando 5 giornate dal lunedì al sabato, non dovrebbe esserci riduzione nel computo delle 52 settimane annue necessarie alla maturazione dei requisiti pensionistici; tuttavia, prudenzialmente, nel caso si volesse fare una settimana intera di assenza dal lavoro, consigliamo di **inframmezzare le giornate di solidarietà con una giornata di ferie, festività o permesso a ore**.

Il contributo calcolato dal fondo prevede dei **massimali mensili**, che nel 2016 erano:

- 1.154,85 € se il reddito mensile lordo è inferiore a 2.126,33 €
- 1.331,11 € se il reddito mensile lordo è compreso fra 2.126,33 e 3.361,21 €
- 1.681,62 € se il reddito mensile lordo è maggiore di 3.361,21 €

Tali massimali sono riferiti all'effettivo contributo erogato nel mese solare per le giornate fruito nel mese stesso, pertanto è improbabile che essi vengano superati scaglionando su più mesi le giornate. Al contrario, chi fruito di molte giornate [es. 20] nello stesso mese riceverebbe un contributo limitato al massimale relativo al proprio reddito, tale contributo potrebbe risultare anche inferiore al 60%.

Altre precisazioni:

Malattia: come da precisazione INPS, in caso ci si ammali durante le giornate di solidarietà queste ultime avranno la prevalenza, quindi - contrariamente a quanto accade quando si è in ferie - non sarà possibile far scattare l'assenza per malattia;

Maturazione ferie e Banca ore: soltanto se la fruizione delle giornate di solidarietà coprisse l'intero mese solare, si determinerebbe la decurtazione di 1/12 delle ferie annuali spettanti e della Banca Ore;

TFR, Contribuzione INPS, Assistenza sanitaria e Previdenza complementare: le giornate di solidarietà non hanno nessun impatto;

Tredicesima: le giornate di solidarietà andranno a decurtare in proporzione la tredicesima da erogarsi nell'annualità successiva [l'entità della riduzione è in trecentosessantesimi: dunque, nel caso di 5 giornate di solidarietà si tratterebbe di una riduzione di 5/360mi dell'importo della tredicesima];

Legge 104: se vengono fruito fino a 3 giornate di solidarietà nello stesso mese, non vi sono impatti sui 3 giorni di permesso disponibili ex L. 104;

Part-time orizzontale, verticale o misto: i colleghi dovranno fare un numero di giornate di solidarietà, rapportate a ore, proporzionale al loro orario settimanale; la trattenuta e il rimborso del Fondo saranno dunque conseguenti.

Festività soppresse: la coincidenza delle giornate di solidarietà con le ex festività soppresse potrebbe comportare la riduzione dei permessi relativi [per il 2017, nel periodo disponibile per la fruizione delle giornate di solidarietà, le ex festività sono il 25 maggio, il 15 giugno e il 29 giugno];

Costo di una giornata di solidarietà: prendendo a base uno stipendio medio netto di € 2.000,00, una giornata piena di solidarietà costa al dipendente 1/30, e cioè circa € 66,66; in effetti il costo è inferiore, perché va considerato il minor peso di IRPEF ordinaria, addizionali regionali e comunali, contributi; inoltre vanno tenute presenti tutte le detrazioni [per lavoro dipendente, coniuge e figli a carico,...] che spettano per intero. Tutto ciò, ovviamente, senza considerare la copertura del Fondo.

Genova, 6 marzo 2017

INTERSAS GRUPPO CARIGE
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN/FALCRI